

Introduzione ai *Municipalia Cremae* del 1534

*Il presente contributo si propone di analizzare gli Statuti municipali che Crema si diede nel 1534 e che governarono la vita della città per tutto il periodo della dominazione veneta. Dopo alcuni brevi cenni circa la funzione di tale strumento legislativo nel sistema giuridico di età medievale e moderna (lo *ius commune*), si propone un inquadramento storico dei *Municipalia cinquecenteschi* nella successione degli Statuti cittadini, anche alla luce dei rapporti che legarono Crema alla Dominante – rapporti le cui tracce emergono anche dalle vicende considerate e da numerose disposizioni statutarie. La seconda parte dello scritto analizza i singoli libri che compongono i *Municipalia*. Con riferimento a ciascun libro, vengono presentati alcuni degli istituti giuridici ritenuti più peculiari o significativi della vita economica, forense e religiosa dell'epoca veneta, sottolineandone le funzioni sociali e le caratteristiche salienti.*

PARTE PRIMA IL PERCORSO STORICO

Introduzione

Pietro Terni, nella sua *Historia di Crema*¹, scrive:

et prima meteremo gli antiqui statuti di Crema, quali io ho letti et viduti et sono appresso di me: commemoravano li privilegj nostri et a chi furono dati poi² la concessione di Otto³⁻⁴.

Gli *antiqui statuti* di cui parla il Terni in questo passaggio furono i primi (1309) che i cremaschi si diedero. Lo storico⁵, che, laureato in legge, fu cancelliere della Comunità, afferma di averli visti, letti e posseduti, ma, sfortunatamente, di quella prima collezione non è più reperibile alcun esemplare. Pur tenendo presente l'uso dell'epoca, di realizzare più esemplari degli statuti da custodirsi in luoghi diversi⁶, forse non è azzardato supporre che ne siano state fatte poche copie, che quelle date alle famiglie nobili siano andate disperse con la fine o il ramificarsi dei vari casati, e che la copia o le copie giacenti presso il Municipio siano state distrutte dall'incendio appiccato ai documenti cittadini alla vigilia dell'ingresso dei Veneti in Crema, nel 1449. Si sa però, sempre dall'*Historia*, che, nella raccolta, prima del testo degli statuti erano riportate le franchigie concesse all'*oppidum Cremae* dagli imperatori Federico I, Ottone IV e Federico II.

Col passare del tempo, a seconda delle mutate condizioni politiche, sociali ed economiche, anche le norme giuridiche della nostra comunità subirono diverse modifiche. Dal 1335, Crema fu sotto la signoria dei Visconti e le nuove condizioni politiche della città non potevano non avere un'eco anche normativa; così, nel 1361, gli statuti furono parzialmente riformati. Lo stesso successe – come si vedrà – subito dopo la dedizione⁷ dell'*oppidum* alla Repubblica Veneta, con le riforme

1 PIETRO TERNI, *Historia di Crema. 570 – 1557*, Crema, 1964.

2 Da leggersi come *dopo*.

3 Il 24 gennaio 1212, Ottone IV fece stilare “*apud Laudem*” un atto con cui si fissavano i privilegi imperiali concessi alla città di Crema. La sua concessione è riportata sia dal Terni (nell'op. cit.) che dal Benvenuti (FRANCESCO SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, Crema, 1949).

4 TERNI, *Historia*, cit., p. 118.

5 Cfr. la voce a lui dedicata in FRANCESCO SFORZA BENVENUTI, *Dizionario biografico cremasco*, Crema, 1888, pp. 279-280.

6 ENRICO BESTA, *Legislazione e scienza del diritto nei secoli V–XV*, in VINCENZO DEL GIUDICE (a cura di), *Storia del diritto italiano*, Milano, 1923, vol. I, p. 515.

7 Le *dedizioni* erano gli atti, stipulati in forma pattizia, con cui le città o i territori entravano a far parte, in modo più o meno forzoso, del dominio veneto. Generalmente, essi contenevano la conferma delle consuetudini e degli statuti locali e la concessione di privilegi, a fronte degli impegni di fedeltà fiscale, amministrativa e militare delle comunità sottomesse. La Dominante riteneva invece il diritto di nomina per i maggiori uffici e le cariche di maggior rilievo politico, come il podestà (cfr. *infra*).

del 1450 (e anni seguenti); di questa stesura dei *Municipalia* fu fatta un'edizione a Brescia nel 1484. In seguito, nell'alveo del processo di integrazione di Crema nel pur composito⁸ ordinamento della Serenissima, si pervenne alla redazione del 1534, che costituisce l'oggetto del presente studio. Come si legge dalla stampa del 1537, questi ultimi statuti, presentati da Pietro Terni, all'epoca ambasciatore a Venezia della Comunità di Crema, furono letti, approvati e stampati per ordine di Niccolò Gabrielli, segretario del Doge⁹, per i tipi di Giovanni Patavino e Venturino Ruffinello¹⁰.

Inquadramento giuridico complessivo: origini e funzione degli statuti locali

Astenendosi dall'entrare in un'analisi del merito, lo storico Francesco Sforza Benvenuti constatò, qualche secolo dopo il Terni:

Ci stringiamo a dire che cosa in generale contenessero gli statuti delle repubblicette lombarde, i quali sebbene differissero nelle singole norme, avevano poi tutti tra di loro un colore di rassomiglianza¹¹.

Ovvero, la comune matrice da cui le legislazioni statutarie traevano la loro sostanza era fornita dalle stratificazioni di diritto romano, riscoperto e riletto secondo la sensibilità dei tempi, diritto canonico, istituti giuridici barbarici, consuetudini, giurisprudenza e dottrina degli *juris prudentes* che, tutti insieme, concorrevano a formare il cosiddetto *diritto comune*. Infatti, dal momento in cui, sul finire dell'XI

secolo, prese avvio il processo che avrebbe portato alla fioritura politica dei *comuni*, anche l'evoluzione giuridica iniziò a registrare uno sviluppo che si distaccò, in modo via via più marcato, dall'ordine tradizionale basato sul sistema feudale ed imperiale e sulle relative norme.

Le vicende che, dall'originaria situazione di *unum Imperium, unum jus*, portarono all'affermazione delle autonomie comunali attraverso frizioni spesso violente sono note: a fronte del corrompersi dell'ordine a cui erano a capo, gli Imperatori del Sacro Romano Impero, *in primis* Federico I di Svevia, reagirono cercando di ripristinare lo *status quo ante*¹². Ma in un arco di tempo relativamente breve, dopo l'affermazione fattuale dei nuovi soggetti politici, intermedi fra l'Imperatore ed i suoi governati, seguì la relativa consacrazione giuridica, attraverso l'individuazione, più o meno formalizzata, di autonomi insiemi di norme giuridiche locali¹³. Ad aggiustare idealmente e a rendere compatibili le nuove fonti del diritto col preesistente *unum jus*, provvide poi la teoria della *permissio*,

per cui la *potestas condendi statuta* sarebbe stata concessa ai comuni dallo stesso imperatore (teoria fondata su un passo del trattato di pace di Costanza, ove Federico Barbarossa riconosceva la legittimità dei *mores* delle città della Lega Lombarda)¹⁴.

Cosicché, come rileva Antonio Padoa-Schioppa, "sin dai primi decenni del secolo XII, fu l'ordine nuovo ad imporsi senza più ostacoli nelle città. Ed è importante notare che questo ordine nuovo venne costruito con materiali antichi"¹⁵. Furono infatti le consuetudini locali, le reviviscenze giuridiche barbariche (si può citare, con riferimento anche al caso cremasco, la soglia della maggiore età coincidente col compimento del diciottesimo anno, che discese dall'uso longobardo¹⁶), l'in-

8 Cfr. al riguardo: ALDO MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "Secolo della Terraferma"*, in GIROLAMO ARNALDI – MANLIO PASTORE STOCCHI (a cura di), *Storia della cultura veneta, vol. 3.1. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza, 1980, pp. 581-584.

9 Che all'epoca era Andrea Gritti (Doge dal 1523 al 1538). Cfr. ANDREA DA MOSTO, *I Dogi di Venezia*, Milano, 1966, pp. 290-303.

10 Così si legge in chiusura dell'edizione del 1537:

Ego presbyter Nicolaus dulcius ecclesiae sancti Gregorii quondam andreae fidem facio & atestor, sicuti ad instantiam domini Petro de Terno, oratoris Magnificae Communitatis Cremae, legi & incontravi de verbum ad verbum a principio usque ad finem, volumen statutorum praefatae magnificae Communitatis. Impressum Venetiis de anno MDXXVII per Aurelium Pincium Venetum, cum originali, seu autentico, mihi dato, per Magnificum dominum Nicolaum Gabrielem secretarium Illustrissimi Duci domini Venetiarum, approbato & confirmato, ab excellentissimo consilio rogato. Sub die viii mensis Februarii. MDXXXIII & invenite quod in volumine praedicto, impresso Venetiis ut supra, deficiunt omnia et singula verba, dictiones, & sententiae, de quibus supra legitur, & prout supra, in foliis, rubricis, et lineis superius notatis & descriptis & in praemissorum fidem & testimoniorum, propria manu scripsi, & me subscripsi, de ordine & voluntate dicti Magnifici Secretarii die xx Iulii MDXXXVII.

Ita est et in fidem ego Nicolaus Gabriel Ducalis Secretarius, manu propria me subscripsi.

Impressum Venetiis, per Ioannem Patavinum & Venturinum Ruffinellum, die xxx Iulii. MDXXXVII. *Municipalia Cremae*, Venezia, 1537, in chiusura, senza num.

11 BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., p. 143.

12 Non mancano, anche con riferimento alle specifiche vicende cremasche, studi e pubblicazioni. Oltre alle già citate opere del TERNI e del BENVENUTI, si segnalano anche PIETRO SAVOIA, *Briciole illustrate di storia cremasca*, Crema, 1996 (per un inquadramento sintetico e complessivo) e ALDO A. SETTIA, "Kremam Kremona cremabit". *Esperienze d'oltremare e suggestioni classiche nell'assedio del 1159*, in *Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Cremona, 1988, pp. 69-87. Per quanto riguarda la risonanza dell'assedio del 1159-60 nelle fonti coeve, occorre segnalare le edizioni curate e commentate da don GIUSEPPE DEGLI AGOSTI per la collana *Lectura minima*: RAHEWINO – OTTONE MORENA, *L'assedio di Crema (1159-60)*, Crema, 1992; GUNTHER POETA – ANONIMO BERGAMASCO, *L'assedio di Crema (1159-60) nella poesia epica medievale*, Crema, 1995.

13 Cfr. al riguardo: CLAUDIA STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in ID., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, 2007, pp. 115-138 e ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto italiano. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982, vol. I, pp. 21-77 e bibl. ivi cit.

14 CAVANNA, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 62.

15 ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Diritto e istituzioni nell'età comunale*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, p. 84. Cfr. anche PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano, 1947, pp. 160-167.

16 Cfr. CLAUDIA STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, in *Crema 1185*, cit., p. 163.

flusso del diritto canonico (che contribuì, per esempio, a delineare i meccanismi delle decisioni prese a maggioranza¹⁷) ad avere un ruolo preminente nella creazione di un diritto che, più che essere nuovo, poteva forse dirsi rinnovato. A questo si aggiungano le esigenze di regolamentazione provenienti dal ceto dei commercianti, che a partire dal basso Medioevo portarono ad ulteriori e profonde innovazioni giuridiche¹⁸. Con l'evoluzione dei nuovi soggetti municipali verso forme di signoria e, poi, di aggregazione in entità politiche di maggior momento, come nel caso della dedizione di Crema a Venezia, le ormai consolidate leggi locali mantennero il più delle volte un importante rilievo, pur con gli adattamenti resi necessari dal mutare delle condizioni generali¹⁹. Tuttavia, anche in piena Età Moderna,

la presenza e la permanenza, all'interno dei singoli principati italiani dal Cinque al Settecento, di entità territoriali dotate di specifiche istituzioni e strutture [...] sono i segni evidenti di una parziale continuità con il mondo delle istituzioni medievali²⁰.

Fatte queste premesse, si possono considerare gli aspetti più propriamente giuridici degli statuti municipali che costituiscono, nella loro versione cremasca, l'oggetto della presente ricerca.

La legislazione statutaria, frutto di una concezione e di un impianto giuridici profondamente diversi da quello attuale²¹, si proponeva come una disciplina settoriale, scevra di pretese di esaustività. Ovvero la disciplina degli istituti giuridici contenuta negli statuti locali e, a maggior ragione, gli istituti giuridici peculiari, differivano dalle regole del *corpus* del diritto comune generalmente osservato; laddove taceva la disciplina autoctona, il silenzio si sarebbe interpretato non come una lacuna legislativa (il che presupporrebbe l'idea dell'esaustività della normazione legislativa, che è invece cosa del tutto estranea all'orizzonte giuridico di quell'epoca), ma come il tacito rimando al diritto generalmente vigente, il quale manteneva dunque una funzione sussidiaria. Si può pertanto dire che le norme inserite negli statuti servivano ad individuare i punti in cui il diritto locale si

distaccava dal diritto generale²². Nel complesso, dunque, la normativa statutaria può essere compresa solo se calata nel complicato contesto del diritto comune medievale, retto da saldi principii ordinatori, tra cui quello trascendente del rispetto della moralità e quelli gerarchici dell'autorità da cui promanavano le leggi superiori. Come è stato scritto, per delineare l'ambito di operatività delle norme statutarie occorre considerare che

il principio che l'inferiore non potesse togliere la legge del superiore rimaneva inconcusso. E poiché il superiore per eccellenza era l'imperatore, lo statuto non poteva andare *contra legem*, ma solo disporre *praeter leges*. Completarne, specificarne, farne più rigorose le disposizioni.²³

La successione degli statuti cremaschi

Gli statuti del 1309

Sebbene si abbia notizia di leggi risalenti al 1256²⁴ ed il Terni affermi che le Porte della città avevano elaborato i loro statuti nel 1262, i Cremaschi si dettero quegli statuti, che risultarono essere i loro primi ordinamenti, solo nel 1309, essendo podestà Federico de Guazzoni²⁵.

Dopo la distruzione del 1160, nel 1185 Federico I presenziò alla rifondazione del castello, stabilendo che ne fosse anche allargato il perimetro. Enrico VI, ripetendo il gesto di Matilde di Canossa, che nel 1098 aveva ceduto l'*Insula Fulkerii*, su cui sorgeva Crema, ai Cremonesi, nel 1192 rinnovò la concessione, ma Ottone IV, con la bolla imperiale data a Lodi il 24 gennaio 1212²⁶, decretò l'emancipazione di Crema dai Cremonesi. È importante notare come, nella concessione ottoniana, all'atto di attribuire alla città la giurisdizione sul *castrum*, sul suo territorio, su strade e acque, si faccia cenno ai diritti e alle consuetudini che i Cremaschi osservavano in Crema e nel suo distretto²⁷. Tutto ciò induce a ritenere che gli statuti

17 EDOARDO RUFFINI, *Il principio maggioritario*, Milano, 1976.

18 Cfr. al riguardo ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992 e GINO LUZZATTO, *Periodi e caratteri dell'economia medioevale*, in ETTORE ROTA (a cura di), *Questioni di storia medioevale*, Milano, 1946, pp. 661-690.

19 "La fonte normativa statutaria è passata indenne tra epoche diverse della storia, anche se ognuna ha impresso sullo statuto il proprio marchio e lo statuto ha avuto valenze differenti nelle diverse fasi della storia del sistema di diritto comune". CLAUDIA STORTI STORCHI, *Note introduttive*, in ID., *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. XIV.

20 ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Diritto e istituzioni nell'età comunale*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, p. 87.

21 Cfr., al riguardo, PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medioevale*, Roma – Bari, 2004.

22 A conferma di quest'idea, "una gran parte della dottrina giuridica considerava lo statuto quale una normativa di eccezione, e pertanto ne escludeva l'applicazione in via analogica, coerentemente con il principio che la vieta appunto per le norme eccezionali. Sicché il diritto comune riemergeva con forza in ben tre direzioni: in primo luogo per colmare le numerose e vaste lacune del diritto statutario; in secondo luogo per interpretare il significato giuridico dei termini e degli istituti presenti negli statuti, spesso non esplicitati all'interno della normativa locale e dunque bisognosi di integrazione; in terzo luogo per decidere i casi che lo statuto non prevedeva espressamente, non potendosi al riguardo fare ricorso all'interpretazione analogica dello statuto medesimo". Così PADOA-SCHIOPPA, *Diritto e istituzioni nell'età comunale*, cit., pp. 93-94.

23 BESTA, *Legislazione e scienza del diritto*, cit., p. 476.

24 Cenni in CARLO PIASTRELLA, *Il sistema viario nel territorio cremasco*, in *Insula Fulcheria*, XXVIII, Crema, 1998, p. 7 n.

25 TERNI, *Historia*, cit., p. 95.

26 Cfr. *supra*, n. 3.

27 "Ut nullus dux, comes, nec aliqua civitas habeat ibi iurisdictionem, vel districtum nisi nos tantum, et nostri successores [...] largimur et concedimus eis cremensibus omnes possessiones et jura

del 1309 avessero recepito norme e usanze di tempi antichi, tanto che la bolla accenna ai diritti e alle consuetudini di cui i Cremaschi fruivano da prima della guerra con Federico I. Se così non fosse, riuscirebbe difficile comprendere perché i compilatori delle norme del 1309 abbiano voluto premettere ad esse il testo della concessione ottoniana, e perché il Terni l'abbia voluta riportare nella sua *Historia*. All'altezza dei secoli XIII e XIV, Crema si trovava in una situazione piuttosto anomala:

soggetto politico capace di elaborare una propria strategia, nei complessi rapporti con l'Impero e con le città lombarde, scontava l'oggettiva debolezza della sua realtà istituzionale ed ecclesiastica, in quanto priva del rango di *civitas* e della sede diocesana. Comune con una complessa struttura istituzionale e con lo stesso grado di autonomia delle altre città lombarde, centro di una economia diversificata e ricca, con una popolazione socialmente articolata, con una struttura urbanistica complessa, continuò a crescere.²⁸

Ad un periodo segnato da violenze e disordini, seguì un periodo di pace²⁹, e questa era la situazione che vide nascere gli statuti del 1309, di cui residuano, a titolo di testimonianza diretta, solamente i pochi cenni che ad essi fa Pietro Terni. Egli afferma che una norma dello *statutum vetus Communis Cremae* assegnava il compito della conservazione dei testi dei *privilegia* fondamentali (contenuti nei diplomi imperiali già incontrati) ai maggiorenti di Crema, secondo quanto disposto dal Consiglio Generale della città³⁰. A sopperire, almeno in parte, a tale scarsità vengono in aiuto gli statuti posteriori, che, contenendo per certo molte disposizioni riprese dalla stesura del 1309, possono consentire, almeno in parte, di individuare alcune delle norme sopravvissute (pure per affinità notevole con la quasi coeva normativa statutaria bergamasca³¹).

Gli statuti del 1361

A distanza di soli cinquant'anni dalla prima pubblicazione degli statuti, i Cremaschi avvertirono la necessità, o vi furono indotti dalle circostanze politiche

et consuetudines quas habebant in castro Creme et burgo et villa et in aliis locis circumstantibus et in terris et in aquis, que habebant et tenebant ante guerram domini Federici Imperatoris dive memoriae". TERNI, *Historia*, cit., pp. 119-120.

28 GIULIANA ALBINI, *Crema tra il XII e il XIV secolo*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema, 2005, p. 22.

29 "Seguirono di nuovo molti danni tra Guelfi e Ghibellini fino all'anno 1309 nel quale pacificaronsi insieme per mezzo di Pagano della Torre Vescovo di Padova", ALEMANIO FINO, *Storia di Crema*, Crema, 1844, p. 91.

30 TERNI, *Historia*, p. 119.

31 Cfr. al riguardo CLAUDIA STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in ID., *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., pp. 1-55 e bibl. ivi cit.

ed economico – sociali, di apportare modifiche sostanziali ai loro ordinamenti; modifiche abbastanza profonde, tanto da convincere della necessità di procedere attraverso una nuova compilazione piuttosto che con semplici novelle al testo esistente. Il Comune di Crema, nei primi, turbolenti anni del Trecento, fu soggetto al dominio della Chiesa (1321 – 1335) per poi sottomettersi, nel 1335, al potere dei Visconti di Milano.

Con la sottomissione ad Azzo Visconti, i Cremaschi posero fine al loro Libero Comune, o, quantomeno, all'autonomia comunale di cui avevano fruito fino a quell'anno. Alla perdita di autonomia (la nomina del podestà e di altri ufficiali, per esempio, fu riservata al signore di Milano) e ad una tassazione che raggiunse livelli mai toccati in precedenza, fece da contraltare una nuova pace interna, con le relative conseguenze positive: si attutirono notevolmente le lotte fra guelfi e ghibellini; andarono ordinandosi ed incrementandosi i rapporti e gli scambi tra *oppidum* e territorio; la pregiata produzione locale di lana, lino e seta poté prendere le vie di Milano, Brescia, Genova, Avignone³². Gli effetti della nuova ricchezza furono subito evidenti: un generale riordino delle strutture difensive della città; razionalizzazione del sistema idrico; incremento dell'edilizia religiosa a partire dal compimento del Duomo (1341); fondazione di nuovi istituti di pubblica utilità come la *Casa di Dio*³³. Bastano questi pochi cenni per far apparire ragionevole il pensiero che tutto ciò trovasse una adeguata proiezione nei nuovi statuti del 1361.

Dal punto di vista giuridico, si può affermare che le riforme statutarie del 1361 furono di segno accentratore, risentendo del clima generale voluto dai Visconti e, al contempo, andando di pari passo con il diffuso rinnovamento degli statuti di altre importanti città lombarde. Come scrive Claudia Storti Storchi, i nuovi statuti cremaschi

“risentirono” del generale intervento di revisione e di riforma delle legislazioni delle città soggette al dominio, iniziata dai Visconti a Milano nel 1351 e nel 1353 a Bergamo con l'arcivescovo Giovanni e proseguita negli anni 1355 e 1356 a Brescia e Cremona e poi ancora a Crema, appunto, e a Bergamo, sotto il regime di Bernabò.³⁴

32 Il contesto di tali eventi era dato dalla politica espansionistica e accentratrice condotta dai Visconti tra i secoli XIV e XV; cfr., sul tema, GIORGIO CHITTOLINI, *La signoria dei Visconti e degli Sforza*, in LIVIO ANTONIELLI – GIORGIO CHITTOLINI (a cura di), *Storia della Lombardia*, Roma – Bari, 2003, vol. I, pp. 160-169.

33 L'Ospedale fu fondato da quattordici cittadini con atto notarile del 12 giugno 1351.

34 STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, cit., p. 162. Di pari tenore le affermazioni di Giuliana Albini: “Questa riforma statutaria è inscrivibile nel più generale intervento di revisione delle città lombarde, alle quali i Visconti si applicarono in modo sistematico in quegli anni con il sostegno di giuristi esperti”. ALBINI, *Crema tra il XII e il XIV secolo*, cit., p. 36.

Tra i giuristi che concorsero alla nuova stesura, dovette avere un ruolo di spicco Taddeo de Ruggeri di Reggio, “esperto di questioni statutarie, che troviamo operante in occasione delle riforme dei testi dei tre principali centri lombardi”³⁵. Due ultimi avvenimenti vale la pena di citare in questa sede, per la rilevanza giuridica, diretta nel primo caso, indiretta nel secondo, che essi ebbero. Sul piano amministrativo ed economico, il 9 aprile 1361 il milanese podestà di Crema Alighiero della Senazza stipulò con gli otto consoli delle quattro Porte di Crema una convenzione per la manutenzione di vie, strade, ponti di tutto il territorio cremasco³⁶. Il secondo evento è di carattere religioso: la proclamazione del martire san Pantaleone a patrono di Crema e del suo territorio a seguito dell’invocata e subito ottenuta liberazione da una grave pestilenza, che aveva inferito per mesi sul territorio cremasco³⁷. Come si vedrà in seguito, al Martire di Nicomedia fu intestato il *Liber primus extraordinariorum* degli statuti del 1534, nei quali sono recepiti anche i voti fatti dai Cremaschi il 10 giugno 1361, ovvero: eleggere a patrono san Pantaleone; celebrarne il patrocinio, dichiarando festivo il giorno 10 di giugno di ogni anno (tradizione tuttora osservata), stabilire le quote che le corporazioni cittadine e le ville avrebbero dovuto versare per tale solennità.

Gli statuti del 1450 e 1482

Gli statuti promulgati nel 1450-1451³⁸⁻³⁹ furono il modello a cui direttamente si rapportarono gli estensori dei *municipalia* del 1534. Gli statuti del 1361 restarono in vigore per novant’anni, né risulta che, dopo gli adeguamenti del periodo visconteo, siano state apportate ad essi delle modifiche. Quelli del 1450 furono stampati⁴⁰ una trentina d’anni dopo che l’occupazione veneta della città ne aveva

mutate le condizioni politiche⁴¹, rendendo necessarie nuove modifiche alle leggi municipali. Crema, infatti, era stata presa dai Veneziani il 16 settembre 1449. Al riguardo, il Benvenuti afferma che Venezia, nelle sue conquiste di terraferma, “tolse ad imitare la generosa politica dei romani”, permettendo cioè che, nelle città e nei territori conquistati, continuasse il pieno vigore delle leggi del passato, modificate solo, dove opportuno, secondo lo spirito oligarchico ed aristocratico che reggeva la Serenissima⁴²; “perciò i sudditi di Terraferma governavansi con le norme delle costituzioni municipali sancite dal suffragio dei loro padri e da consuetudini inveterate”⁴³.

Nei capitoli collegati alla dedizione⁴⁴⁻⁴⁵, tra le varie richieste (in buona parte di natura fiscale) che la comunità aveva rivolto a Venezia, due sono particolarmente rilevanti ai fini presenti. Al capitolo X, si legge la richiesta “che sia reintegrata la giurisdizione di Crema, sottoponendole tutti quei luoghi che li sono stati sottoposti l’anno 1403 indietro”; il che fu concesso. Al capitolo XVII, si domanda che “le sentenze, condanne, confiscazioni che si faranno in Crema si facciano in conformità delli Statuti di essa”; anche qui la risposta risulta chiara e positiva: “se li concede di praticar il consueto, et circa li Statuti et provvisione se li promette intiera esecuzione”. Cinque nuovi capitoli furono aggiunti nel 1450, e due hanno

di Mantova e di Como, non furono mai editi”. CLAUDIA STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in ID., *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., p. 153.

35 STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, cit., p. 162.

36 La convenzione è scritta su una pergamena di quasi cinque metri di lunghezza, depositata presso la Biblioteca Comunale di Crema. Si tratta di uno dei più antichi documenti riguardanti eventi cremaschi, che si sia conservato. A quanto risulta, fu studiato per la prima volta da GIULIANA ALBINI, che ne fece oggetto della sua tesi di laurea (Università Statale di Milano, a. a. 1972-1973).

37 Cfr. TERNI, *Historia*, cit., pp. 146-148.

38 Per un’analisi approfondita del periodo qui considerato, cfr. PIETRO SAVOIA, *Crema nell’età del Rinascimento (1449 – 1530)*, tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, relatore prof. G. Soranzo, Milano, a.a. 1949 – 1950.

39 Per l’approfondimento del tema di questo paragrafo, anche in chiave comparativa, si rimanda al saggio di CLAUDIA STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, cit.

40 La diffusione della stampa in Italia ebbe inizio – com’è noto – a Subiaco solo nel 1461 (ventitré anni dopo l’esperimento di Gutenberg) e a Venezia, ad opera di Giovanni da Spira, nel 1469. Non deve quindi stupire l’ampio lasso di tempo intercorrente tra la promulgazione dei nuovi statuti e l’edizione a stampa, tanto più se si considera che, per molto tempo, la stampa costituì solamente una tecnica di edizione alternativa a quella, classica, della stesura manuale ad opera di copisti: “La stampa in sé, per lo più frutto di iniziativa privata, non aveva alcun valore dal punto di vista giuridico e alcuni importanti testi statutari lombardi promulgati nel Quattrocento, come quelli

41 “I vecchi statuti cremaschi subirono modificazioni dopo che la città nostra cadde sotto il dominio dei Veneziani”, BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., p. 143. Lo stesso Benvenuti, in altra parte della sua opera, scrive: “Crema, quando s’arrese ai Veneziani (1449), domandò fra i patti della capitolazione che le sentenze, condanne, confiscazioni si facessero in Crema in conformità de’ suoi statuti, ed il Senato vi annuiva. Non che fallire la promessa, il governo di Venezia palesava di volerla serbar lealmente inculcando al Consiglio dei dieci ed agli avogadori, con apposite leggi (15 maggio 1486 e 1 aprile 1487), la manutenzione ed osservanza degli statuti e privilegi di cui godevano le suddite provincie. Perciò nell’amministrazione del Comune, nell’ordinamento della giustizia, e in parte eziandio della criminale, i Cremaschi sotto il dominio veneziano regolarono con le norme degli statuti che i loro padri decretarono quando i municipj esercitavano nel loro territorio il potere legislativo. Se non che questi statuti esigendo delle modificazioni che meglio gli acconciasse alle mutate condizioni dei tempi e del governo, vennero più volte riformati: il Consiglio municipale di Crema sceglieva dal suo grembo i riformatori, il senato approvava le riforme” (p. 359).


42 “La signoria di Venezia [...] fu abbastanza larga nel concedere autonomie alle città e terre che, volontariamente o forzatamente, le si assoggettarono. Nei documenti di *dedizione*, Venezia promise di mantenere gli ordinamenti, privilegi, statuti esistenti ed osservò rigorosamente sino alla sua caduta tali promesse. Inviò a governare le città e terre a lei soggette, i suoi patrizii col titolo di *podestà* (in Istria e in Dalmazia con quello di *conti*; in Friuli ci fu un Luogotenente per tutta la provincia) e lasciò sussistere i consigli dei comuni e le magistrature comunali”. PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, 1950, p. 264.

43 BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., p. 205.


44 Cfr. n. 7 e 41.

45 Il testo è riportato in BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., pp. 230-233.

1.
Intestazione
dei *Municipalia Cremae*



2.
Dedicazione a San Pantaleone
protettore della città



per oggetto temi giuridici: col primo si chiede “che sia concesso alla Comunità di Crema un Collegio di Giuristi conforme agli altri luoghi del serenissimo dominio” e col secondo si domanda “che [nel]le cause civili, sì in prima istanza che in appellatione ed in elezione del giudice confidente, si pratici quello che si fa in Brescia”. Venezia acconsentì ad entrambe le richieste. Il riferimento alla vicina città di Brescia è frequente nelle richieste avanzate dalla più piccola Crema, a testimonianza dell’ambizione ad un trattamento equiparabile a quello delle città a pieno titolo, oltre che ad un riconoscimento formale dello *status* di città⁴⁶. Anche

46 Ambizione testimoniata anche dal testo della Ducale del 28 febbraio 1450, con cui il Doge Francesco Foscari eresse il castello di Crema al rango di *civitas per quantum ad temporale spectat*: “Cum fedelissima Comunitas [sic] nostra Cremae per ejus oratorem cum multa instantia Nobis fecerit supplicare quod dignemur intercedere et instare apud Summum Pontificem ut illa terra crearetur per ejus sanctitatem et efficeretur civitas et episcopali digitate decoraretur, Nosque, per quantum

nella successiva redazione degli statuti, l’esempio bresciano fu tenuto in considerazione come modello da seguire⁴⁷.

In realtà, a proposito dei nuovi statuti, sembrerebbe corretto parlare, più che di una singola rivisitazione, di varie modifiche, le quali furono approntate a partire dal 1450. La prima delibera (*Parte presa*) in materia del Consiglio Generale di Crema fu del 4 gennaio 1450. Si decise in quella seduta di eleggere dieci delegati del Consiglio, che avrebbero avuto facoltà di scegliere quattro giuristi, con i quali lavorare per il riordino dei vigenti statuti o addirittura, se del caso, per redigerne di nuovi⁴⁸. Un’altra delibera al riguardo, sempre diretta alla riforma dei *municipalia*, si trova sotto la data del 6 gennaio 1451⁴⁹, ma, verosimilmente, i lavori dovettero languire piuttosto a lungo o comunque risultare insoddisfacenti se, con un’altra delibera, nel 1453, si recuperò il progetto di riformare gli statuti, affidandone il compito a dieci consiglieri, coadiuvati da sette giurisperiti; gli estensori, questa volta, avrebbero dovuto prendere a modello quelli di Verona⁵⁰.

I lavori della commissione si protrassero per parecchio tempo, intervenendo su varie materie; tanto che, sul finire del 1482⁵¹, il Consiglio decise che essi avrebbero dovuto concludersi entro tre mesi e pertanto impose una riunione giornaliera dei componenti del comitato estensore, comminando una multa per chi fosse risultato assente senza giustificato motivo, e stabilì che i membri della commissione

ad temporale spectat, idem faceremus et in temporalibus civitatem constitueremus, facitque pro Nobis in re ista Communitati predicatae complacere. Et hoc idem permittatur instandum et procurandum apud Summ. Pont. Oratori Nostro in Curam profecturo” (in BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., p. 233). Il documento costituisce anche una prova dell’atteggiamento di rispetto e addirittura di promozione delle autonomie locali che Venezia assumeva qualora ciò fosse utile per legare a sé le comunità sottomesse (si noti che la data di emissione colloca la Ducale ad appena un anno dall’ingresso di Crema nell’orbita veneta). Il pieno titolo di città, tuttavia, Crema lo ebbe solo nel 1580, quando Papa Gregorio XIII la elevò a sede dell’omonima Diocesi.

47 Cfr. STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, cit.

48 In *Parti e Provvizioni della città di Crema*, raccolte in quaranta volumi manoscritti, giacenti presso la Biblioteca Comunale di Crema. Sotto la data 4 gennaio 1450: “jureconsulti esperiti, docti, sapientes habeant potestatem et bayliam corrigendi et reformandi statuta Communis Cremae – etiam faciendi et ordinandi nova statuta si eis videbitur – pro utilitate et honore et ad utilitatem et honorem felicissimi Status”.

49 “6 gennaio 1451: Statuti – siano corretti et reformati li statuti”. GIOVANNI SALOMONI, *Sommario delle cose più notabili contenute in 40 libri delle Parti, e Provvizioni della Città di Crema. Dal 15 novembre 1449 fino al 3 dicembre 1684*, Crema, manoscritto senza indicazione di data (fine del XVII secolo); ms. 180 della Biblioteca Comunale di Crema.

50 “8 luglio 1453: Statuti - Ellezione fatta dal Generale Consiglio, di cittadini dieci et sette dottori di collegio per riformare li statuti per uso della Comunità, alla forma di Verona”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

51 “18 dicembre 1482: Statuti - Siano eletti otto cittadini per riformare li statuti, con libertà anche di fargli di nuovi, se così gli paresse. Salario di Lire imperiali 45 per cadauno”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

avrebbero potuto chiedere – a spese del Consiglio Generale – copia degli statuti vigenti nelle città di Bergamo, Brescia, Padova. Questa volta i tempi furono rispettati: si sa infatti che, da Venezia, Consiglio dei Rogàdi approvò gli Statuti di Crema il 12 luglio 1483.

I nuovi ordinamenti, se in parte ricalcavano la struttura burocratica di quelli viscontei⁵², prevedevano ovviamente che gli ufficiali del governo e i magistrati di maggior rilievo (podestà, vicario, giudice del maleficio, referendario, ecc.) venissero inviati da Venezia; per le altre magistrature, si statuiva invece che provvedesse *more solito* il Consiglio Generale di Crema, unico organo, peraltro, autorizzato a concedere la cittadinanza cremasca ai forestieri. Altre innovazioni degli statuti del 1482 riguardarono i capitoli dei dazi; si decise di provvedere ad una ricognizione dei beni del Comune andati dispersi (o di cui si erano appropriati altri enti e privati) nel corso delle guerre o dei disordini trascorsi e di introdurre una generale disciplina del processo civile, per la quale fu preso a modello quanto stabilito negli statuti di Brescia. Fu anche disposto che si desse un nuovo ordinamento al Collegio dei Notai (istituito a Crema il 17 giugno 1453⁵³) e del collaterale, ossia l'organo coadiutore della magistratura. Importa notare, infine, che gli statuti quattrocenteschi prevedevano che non fosse più Venezia a nominare, su designazione del podestà, i componenti del Consiglio Generale della città, ma che il compito di elevare nuovi cittadini alla dignità di Consigliere⁵⁴ spettasse al Consiglio stesso, segno di una maggior autonomia concessa alla cittadina, come d'altronde usava fare la Serenissima, ai fini della politica di fidelizzazione dei domini più periferici⁵⁵.

Gli statuti del 1534

I motivi della nuova compilazione statutaria vengono presentati in apertura dagli stessi *municipalia*: vi si dice che la città constatò come, sotto la vigenza dei precedenti statuti, nelle cause civili avevano avuto corso interpretazioni discordanti; si erano generalmente dedotti cavilli per argomentare e sovente le liti si erano protratte per lungo tempo, con grandissimo dispendio per i litiganti. Per porre rimedio a questa situazione, si iniziò un nuovo studio per la riforma dei

municipalia. Il Consiglio generale elesse otto delegati⁵⁶ e, fissando le condizioni generali del processo di revisione⁵⁷, conferì loro l'autorità di interpretare, aggiungere, togliere, correggere, abrogare, innovare il materiale per i redigenti statuti⁵⁸. Anche in questo caso, i lavori dovettero procedere in modo piuttosto accidentato, visti i contenuti di due *Parti* – del 20 gennaio 1531 e del 5 gennaio 1533 – con cui si provvedeva, rispettivamente, a nominare nuovi membri della commissione di revisione (per un certo periodo almeno vi partecipò anche Pietro Terni⁵⁹) e all'adozione di una procedura volta ad accelerare i tempi della revisione⁶⁰. Nel 1534, i lavori giunsero a conclusione, come si desume dal sommario delle quattro *Parti* dedicate quell'anno al tema: il 24 febbraio, si decideva di far eseguire una copia degli Statuti approvati e depositati presso la Cancelleria Ducale⁶¹; il 5 aprile si deliberava di far stampare, una volta pubblicati⁶², i nuovi statuti⁶³; il 16 maggio venivano nominati tre oratori per perorare l'approvazione dei nuovi statuti⁶⁴ e infine, il 20 giugno – anche queste sono cose di cui ci si deve occupare

52 STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, cit., pp. 155-156.

53 “17 giugno 1453: Statuti - Item quod pro limitatione solutionis percipiende per notarios officii registri [...] qui sint et esse debeant de collegio et matricula notariorum Creme [...] ubi adest et sit collegium notariorum, ut puta Brixie”. P. P., libro I.

54 Fatto notevole anche perché, di per sé, comportava l'acquisizione del titolo di *nobile*, con le relative ricadute in termini di prestigio sociale, salvo che, ovviamente, il nominato già non lo fosse.

55 Cfr. GIORGIO BORELLI, *Introduzione*, in GIORGIO BORELLI – PAOLA LANARO – FRANCESCO VECCHIATO (a cura di), *Il sistema fiscale veneto, problemi e aspetti. XV – XVIII secolo*, Verona, 1982, pp. 8-10.

56 I nomi dei delegati che portarono a termine la revisione, come risulta dal testo dei *municipalia*, sono: i nobili Andrea Martinengo, Battista Gogo, Giovanpietro Terni, Alessandro Amanio (dottori in legge); Antonio Canepari, Giovanfrancesco Verdelli, Francesco da Piacenza e Luigi (*Aloysius*) Patrini, notaio. *Municipalia Cremae*, cit., c. 139 r.

57 “Teneantur etiam praedicti octo pro superscriptis rebus agendis, nisi legitime fuerint impediti, ad minus in simul convenire in diebus Lunae, Mercurii & Veneris, singulae hebdomadae, sub poena soldorum viginti imperialium, qualibet vice, cuilibet contrafaciendi accipienda, & magnificae communitati applicanda seu in eius salario compensanda. & etiam quilibet dictorum octo eligendorum habere & percipere debeat pro salario suo ex aere praedictae magnificae communitatis, Ducatus decem auri & quod dicta futura seu reformanda statuta per superscriptos octo eligendos, in generalis consilio Cremae legantur, & per illud confirmentur”. *Municipalia Cremae*, cit., c. 139 r.

58 *Municipalia Cremae*, cit., c. 1 r.

59 “20 gennaio 1531: Statuti - Si ellegghino cinque cittadini cioè tre dottori, un cittadino ed un nobile in logo de' cinque già deffonti tra gli otto già eletti a refformar gli Statuti. Eletti Agostino Benvenuti, Gioan Paolo Guidoni, Giovan Pietro Monolini, dottori, Pietro Terni et cittadino Nicolò Dolcenitta”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

60 “5 gennaio 1533: Statuti - Dovendo li Statuti formarsi di nuovo, esser letti ed approvati per il General Consiglio, giusta la Parte 28 nov. 1520, né possendo alle volte radunarsi in sufficiente numero, si prende Parte, che cittato esso Consiglio giusta il solito quelli che s'avvenarando in esso Consiglio [*sic*], suonata che sia la campana grossa, purchè non siano meno di dieci consiglieri, oltre gli otto eletti, abbino tutta l'auttorità di tutto il Consiglio, in questo solo caso de' Statuti”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

61 “24 febbraio 1534: Statuti - Si cavi una copia delli Statuti nuovamente confermati esistenti in Cancelleria Ducale”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

62 Cfr. n. 40.

63 “5 aprile 1534: Statuti - Li provveditori facciano stampare li nuovi Statuti, doppo la loro pubblicazione”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

64 “16 maggio 1534: Statuti - Si elleggano tre oratori, consequir la confermazione delli nuovi Statuti, ei sono Giovan Francesco Martinengo dottore, Giovan Paolo Vimercati e Giacomo Robato”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

– si liquidava l’opera di scrittura prestata dal Cancelliere Martinengo per dieci scudi d’oro⁶⁵. La documentazione della trafila per l’approvazione è riportata in chiusura del volume dei *municipalia* stampato nel 1537. Un’ultima volta il Consiglio discusse su temi attinenti gli statuti, il 23 marzo 1536, ma a quella data i *Municipalia* erano già completati e promulgati⁶⁶.

Se il motivo principale della deliberata revisione fu quello di recepire negli statuti norme più precise, tese ad evitare per il futuro interpretazioni opinabili e l’eccessiva durata dei processi civili, non si può non pensare che abbiano influito su tale decisione anche le mutate condizioni generali, causate dagli eventi sociali, economici e politici che interessarono sia Crema che la dominante Venezia nei decenni compresi tra il 1482 ed il 1534⁶⁷. Dal punto di vista locale, dovettero avere un certo rilievo anche la percepita esigenza di rafforzare le difese e di tutelare l’ordine pubblico, dopo le scorrerie sul territorio di Francesi, Spagnoli, Milanesi, Svizzeri e Lanzichenecchi, e le rinnovate condizioni economiche, frutto di disboscamento, introduzione della coltivazione del riso e delle marcite, bonifica delle paludi del Moso e commercio del lino.

Vi furono anche altri capitoli importanti da rivedere. Per esempio, quello riguardante i criteri per l’attribuzione della cittadinanza, attesa la forte immigrazione, in quegli anni, di persone provenienti da Milano, Cremona e Lodi (territori soggetti alla Spagna) e dal Piacentino. Carestie e pestilenze ricorrenti imponevano inoltre di riesaminare le norme in materia di approvvigionamenti e sanità; si dovette regolare l’attività dell’appena sorto Monte di Pietà e del nuovo ospedale di Santa Maria Stella, nonché la costruzione del santuario di Santa Maria della Croce al Novelletto di Crema⁶⁸.

Il Benvenuti segnala un’ultima riforma delle leggi municipali all’altezza dell’anno 1596: essa però fu limitata agli statuti mercantili. Ne furono incaricati Francesco Gennaro, Luigi Vimercati e Lodovico Braguti, i quali “modellarono gli statuti di Crema con le norme di quelli di Brescia”⁶⁹.

65 “20 giugno 1534: Statuti - Si diano Scudi dieci d’oro a Narno Martinengo per aver scritto li Statuti”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

66 “23 marzo 1536: Statuti - Li Statuti nuovi della Comunità siano venduti per 25 soldi imperiali per ogni volume. Parte proposta ma non presa: che li provveditori potessero donare a chi credessero loro 25 volumi delli nuovi Statuti”. SALOMONI, *Sommario*, cit.

67 Basti il cenno ai più rilevanti: la guerra di Venezia contro Ferrara; la discesa di Carlo VIII, l’alleanza della Serenissima con la Francia; l’occupazione francese del Ducato di Milano (1500); le vicissitudini della Lega di Cambrai (1508) e la conseguente guerra contro i Veneti, poi sconfitti ad Agnadello; il dominio francese su Crema (1509-1512), il ritorno della città al Governo della Serenissima ed i contributi in uomini, mezzi e denari che Crema diede per le guerre ai Turchi (1499 – 1500).

68 Cfr. per gli avvenimenti del periodo: FINO, *Storia di Crema*, cit., pp. 217-346.

69 BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., p. 359.

PARTE SECONDA

LINEAMENTI DEI MUNICIPALIA DEL 1534

Struttura generale

I *Municipalia*, nell’edizione veneziana del 1537, si presentavano al lettore preceduti da un indice (*tabula*), che dava fin da subito conto della partizione delle materie: il primo libro, dedicato agli *extraordinaria*, conteneva varie norme dedicate alle cariche pubbliche, più altre disposizioni di ordine vario ed era più breve rispetto agli altri; il secondo libro era dedicato alle cause civili; il terzo alle cause criminali; il quarto alla causazione di danni; il quinto – ed ultimo – alla disciplina di approvvigionamenti e viveri.

In conclusione del volume, venivano riportati i momenti salienti del procedimento di elezione degli otto giureconsulti⁷⁰, di revisione, approvazione e stampa degli statuti⁷¹. Rilevanti, oltre alla certificazione di lettura ed approvazione del testo da parte del Consiglio municipale redatta dal Cancelliere della comunità Narno Martinengo e datata maggio 1534⁷², sono le trascrizioni della *confirmatio statutorum*⁷³, redatta in volgare a nome del Doge Andrea Gritti, e della *publicatio statutorum*, con cui il testo veniva promulgato dal Consiglio cittadino il 6 aprile 1535⁷⁴.

70 Cfr. *supra*.

71 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 138-140.

72 *Municipalia Cremae*, cit., c. 139 r.

73 Dopo l’intestazione in latino, la *confirmatio* recita: “Havendo la fidelissima communita nostra di Crema in alcuna parte corretti li statuti suoi per universal beneficio di quella terra, & praesertim per rimover diverse cavillation & subterfugii che per la antiquita de essi se introducevano, con danno & iactura de quelli fidelissimi nostri. Alla qual reformation essendo intervenuto quel Podesta & Capitanio nostro, & il suo viceregente in sua absentia: Ne essendo stato alcuno che abbia sopra cio fatta alcuna difficulta, anzi laudati & confirmati: Et essendo etiam sta il tutto da li Savii nostri ben visto & diligentemente examinato, è ben conveniente exaudire la honesta petition che per mezo de gli oratori suoi hanno fatta alla signoria nostra per la confirmation de gli statuti preditti. Et pero l’anderà parte che per autorita di questo consiglio gli statuti ut supra reformati siano confirmati & approbati, con questa pero espression, che la clausula la qual era sta levata al statuto, de autoritate consulum iustitiae, che dice: Non derogando tamen in aliquo iurisdictioni domini Potestatis & eius Vicarii, sia ritornata come era prima”. Segue la formula di approvazione in latino e la data: Palazzo Ducale, 8 febbraio 1534. *Municipalia Cremae*, cit., c. 139 v.

74 *Municipalia Cremae*, cit., c. 140 r. Cfr. anche n. 10.

Liber primus extraordinariorum (cartae 1-17)

Il primo libro si apre con una duplice invocazione di carattere sacro: prima, una dedica a tutta pagina a san Pantaleone martire e protettore⁷⁵⁻⁷⁶; poi, l'invocazione allo Spirito Santo, ispiratore di sapienza⁷⁷. Segue un breve rendiconto delle ragioni che indussero alla stesura dei nuovi statuti, con l'indicazione degli otto giureconsulti delegati a tale compito.

Il primo paragrafo, per l'importanza della carica, è dedicato alla figura del Podestà; vi si stabilisce che egli dovrà operare fedelmente, "secundum Deum et iustitiam", nonché in modo consono all'onore di Venezia; governerà inoltre "bona fide et sine fraude terram et districtum Cremae et singulas personas eiusdem"⁷⁸, al fine di preservare la pace interna ed esterna della città⁷⁹. Si enunciano anche precetti confacenti alla carità cristiana, dovendo il Podestà tenere in particolar conto le esigenze di "orphanos, pupillos, hospitalia, et miserabiles personas"⁸⁰, nonché la sacralità dei monasteri e dei luoghi di culto. Merita almeno un cenno, in quanto significativo di una situazione storica in cui l'effettività del diritto doveva essere un obiettivo assai difficoltoso da raggiungere, il paragrafo intitolato *De circuendo iurisdictionem Cremae*⁸¹. Esso impegnava in termini assai chiari il Podestà a svolgere diligentemente il compito di amministrare la giustizia anche nelle zone più scomode e lontane dal centro cittadino⁸², prescrivendo che, almeno una volta nel corso del suo mandato, egli visitasse l'intero circondario, al fine di "inquirere bene et diligenter totam iurisdictionem Cremae: praesertim locos, et villas quae sunt in finibus iurisdictionis Cremae [...] et totum territorium Cremae malis hominibus et bannitis purgare"⁸³.

Entro quattro giorni dal suo ingresso in città, il nuovo Podestà avrebbe dovuto pronunciare il giuramento durante la seduta del Consiglio appositamente convo-

75 Cfr. *supra* per la causa storica dell'evento.

76 "DIVO PANTHALEONE NICOMEDIENSE MARTIRE PROTECTORE / MUNICIPALIUM CREMAE LIBER PRIMUS EXTRAORDINARIORUM INCIPIT". *Municipalia Cremae*, cit., ante c. 1 r.

77 "SPIRITUS SANCTI INVOCATO SUFFRAGIO QUI CORDA NOSTRA ILLUMINET AD COMMUNE BONUM". *Municipalia Cremae*, cit., c. 1 r.

78 *Municipalia Cremae*, cit., c. 1 r.

79 *Municipalia Cremae*, cit., c. 3 r.

80 *Municipalia Cremae*, cit., c. 1 r.

81 *Municipalia Cremae*, cit., c. 3 r.

82 Compito che doveva essere ben poco allettante, attese le condizioni assai precarie in cui versava all'epoca l'ordine pubblico nel Cremasco, terra gravemente infestata da banditi per via della sua peculiare condizione geopolitica di *enclave* veneziana nei dominî spagnoli della Lombardia. Al riguardo, cfr. RICCARDO DE ROSA, *Podestà veneziani e criminalità cremasca (XVI sec.)*. *Vicende di un'epoca di crisi*, in *Insula Fulcheria*, XXXVII, Crema, 2007, pp. 127-141.

83 *Municipalia Cremae*, cit., c. 3 r. La prescrizione aveva anche una valenza politica, tendendo a riaffermare - anche fisicamente - la sovranità sul territorio; da qui, in particolare, l'interesse a porre l'accento sui luoghi di confine.

cata. Sono riportati nei *municipalia* anche i giuramenti da pronunciarsi da parte delle cariche pubbliche, in ordine di importanza: Podestà, Vicario, Giudice dei malefizi, Cancelliere del Podestà, Contestabile e guardie. Si può notare come il patrizio veneto, inviato quale *Potestas et Capitaneus*, se portava nell'estrema periferia un riflesso dei fasti della Serenissima ed applicava i decreti emanati dalla capitale, era però anch'egli tenuto a rispettare le regole poste dagli statuti locali; segno, questo, dei complicati equilibri sanciti negli atti di dedizione, su cui si reggevano i rapporti tra Venezia e le comunità ad essa sottomesse.

Nei paragrafi successivi, si trovano le regole sulla competenza del Vicario, il quale era tenuto a conoscere e definire le cause vertenti presso di sé sulla base degli statuti stessi, delle norme sugli approvvigionamenti e delle altre leggi della comunità. Rilevante⁸⁴ è la clausola che attribuisce al Vicario una competenza per valore secondo il diritto comune, laddove gli statuti non stabiliscano diversamente: "et eis [le norme cremasche] deficientibus secundum iura communia, si causae ipsae, et quaestiones fuerint ad libras decem imperiales infra ultra vero ipsam quantitatem cognoscere possit, terminare vero possit, si fuerit de partium voluntate"⁸⁵.

Altri paragrafi regolano i poteri di sindaci, provveditori e Consoli di giustizia, nonché degli eletti, deputati alla vigilanza sul rispetto degli statuti, e i compensi stabiliti per talune cariche pubbliche. Una norma di garanzia era posta a tutela di chi, cittadino o del circondario, avesse subito un danno *pro consulendo communitati Cremae*⁸⁶: tale persona sarebbe stata indennizzata della perdita a spese della comunità. Una serie di norme disciplinava l'attività notarile, in particolare quella dedicata alla cooperazione nell'amministrazione della giustizia, e comprendeva anche un dettagliato elenco dei compensi per le prestazioni offerte⁸⁷.

Una disposizione è dedicata alla procedura per l'acquisizione della cittadinanza cremasca (*Qualiter forenses fieri debeant cives Cremae*)⁸⁸. In particolare, l'interessato avrebbe dovuto rivolgere ai provveditori una supplica, in cui si dichiarava disposto a sostenere gli oneri derivanti dalla sua futura appartenenza; presentare una idonea fideiussione e versare venticinque ducati d'oro, i quali sarebbero stati devoluti al tesoro municipale qualora il Consiglio, organo competente a decidere in merito alla domanda, avesse concesso la cittadinanza. Al che, il nuovo cremasco sarebbe stato titolare di diritti e doveri pari a quelli degli altri cittadini.

Due paragrafi sono dedicati a temi connessi all'amministrazione della giustizia. Nel primo (*De carceratis pascendis per creditores*)⁸⁹, si dà la possibilità ai creditori,

84 Cfr. *supra*.

85 *Municipalia Cremae*, cit., c. 3 r.

86 *Municipalia Cremae*, cit., c. 4 v.

87 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 12 r.-13 v.

88 *Municipalia Cremae*, cit., c. 15 v.

89 *Municipalia Cremae*, cit., c. 6 r.

o a chi si professasse vittima di un delitto, di far custodire in carcere il debitore o il reo; tuttavia, qualora la persona incarcerata fosse risultata insolvente anche per le spese carcerarie, avrebbe dovuto provvedervi il richiedente, se non voleva che la persona in questione venisse rimessa in libertà. Il secondo (*De advocatis et procuratoribus*⁹⁰) detta invece la disciplina generale, in consonanza con gli usi del diritto comune coevo, in tema di avvocati e procuratori. Tra le disposizioni, si legge che si dava la possibilità di avere solo un avvocato e procuratore, i quali dovevano essere cremaschi.

Un cospicuo gruppo di paragrafi viene dedicato alla disciplina dei beni della comunità, disciplinandone le procedure di recupero e comminando anche sanzioni a carico di chi se ne fosse indebitamente impossessato.

Altre norme, forse di minor rilievo dal punto di vista dell'economia complessiva dei *municipalia*, contribuiscono tuttavia a tracciare il quadro della vita dell'epoca: per esempio, le norme dedicate alla gestione del fiume Serio⁹¹ e delle acque cittadine e quelle dedicate ai rapporti con la vicina abbazia del Cerreto (*De monasterio Cereti tenendo sub protectione communis Cremae*⁹²). Ma è anche il caso del paragrafo intitolato *De consignantibus lupos*⁹³, che prometteva dieci soldi imperiali a chi avesse consegnato, vivo o morto, un lupo, regolando la relativa liquidazione⁹⁴; del divieto di catturare o trattenere o convenire i debitori nel giorno di sabato, mentre si recavano con qualche prodotto al mercato⁹⁵; del divieto di coltivare le terre vendute senza l'osservanza delle norme statutarie⁹⁶.

90 *Municipalia Cremae*, cit., c. 10 r.-v.

91 *Municipalia Cremae*, cit., c. 16 r. -v.

92 *Municipalia Cremae*, cit., c. 17 r.

93 *Municipalia Cremae*, cit., c. 8 r. Dai libri delle *Parti Prese* risulta che, mediamente, venivano consegnati in piazza del Duomo a Crema da 5 a 8 lupi all'anno; segno di una presenza sul territorio, peraltro quantitativamente cospicua, di specie oggi scomparse.

94 La norma, in sé non di grande importanza, offre l'occasione per sottolineare un aspetto storicamente rilevante del territorio cremasco, vale a dire la presenza di estesi boschi, nei quali trovavano il loro *habitat* anche i lupi. Osservando oggi il territorio Cremasco, completamente urbanizzato e spesso deturpato da un'aggressione edilizia tanto massiccia quanto di cattiva qualità, motivata quasi sempre da intenti meramente speculativi, riesce difficile immaginare che, fino a tempi non remoti, le nostre terre condividessero con il resto della grande Pianura i caratteri, essenzialmente boschivi, tipici delle regioni non sovrappopolate (cfr., per es., gli studi che il prof. Fumagalli, professore di Storia medievale nell'Università di Bologna, dedicò al tema; in particolare, VITO FUMAGALLI, *La foresta, antico volto della Padania*, in Id., *Storie di Val Padana*, Bologna, 2007, pp. 15-22). Non solo il Terni (1476 – 1557), ma anche il Fino (m. 1584) e il Canobio (1600 c.a – 1672) riferiscono dell'ampiezza dei boschi cremaschi: Selva Parasia, Barbadisca, Carnita, Novelletto (quest'ultimo giungeva fino in prossimità delle mura cittadine), che si aggiungevano alle aree boschive dei terreni golenali dell'Adda, del Serio e del Serio Morto. Tornando ai lupi, il Salomoni, a conclusione dei vari libri del suo *Sommario*, annota il numero dei lupi consegnati: Libro IX (anni 1481 – 1489), 18 lupi; Libro X (anni 1489 – 1497), 8 lupi, eccetera eccetera.

95 *Municipalia Cremae*, cit., c. 17 r.

96 *Municipalia Cremae*, cit., c. 16 r.

Liber secundus civilium causarum (cartae 17-65)

Il secondo libro dei *Municipalia*, intitolato alle *causae civiles*, disciplinava con un notevole grado di approfondimento una serie di situazioni, sostanziali e processuali, riconducibili al diritto civile. Un primo, cospicuo gruppo di norme⁹⁷ era dedicato alla disciplina processuale da seguirsi per i giudizi civili, iniziando dalla *in ius vocatio*, con cui l'attore conveniva in giudizio la controparte, instaurando la causa⁹⁸, proseguendo poi con la comminazione delle sanzioni per attori, convenuti e testimoni che avessero mancato di comparire per il giudizio nei termini stabiliti, oltre che per chi avesse testimoniato il falso; fino alla disciplina delle cause sommarie⁹⁹, la regola sul diritto da applicarsi nel caso in cui la lite avesse coinvolto clerici ed ecclesiastici¹⁰⁰ e la disciplina dell'arbitrato¹⁰¹, nonché una particolareggiata disciplina dedicata alla *poena iudicis male iudicantis*¹⁰². Cosa rilevante, era stabilito un articolato calendario processuale, che sanciva per ciascun tipo di causa (principale, d'appello, di secondo appello) una durata massima¹⁰³, che, nel caso del processo di primo grado, era di quaranta giorni (ancor più rapidi avrebbero dovuto essere gli altri gradi del processo).

Un altro gruppo di norme era intitolato *De festo et oblatione divi Pantaleonis* e prevedeva che, nella ricorrenza della festa votiva del *patrocinio* di san Pantaleone (10 giugno)¹⁰⁴, i Collegi cittadini e i Consoli delle varie Porte e ville del circondario avrebbero dovuto versare un contributo in denaro, fissato in modo analitico – in lire, soldi e denari – dagli stessi *Municipalia*¹⁰⁵ e, come si legge nella disposizione statutaria intitolata appunto *De feriis*, in tali giorni “iura sint interdicta et fori

97 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 17 v.-38 r.

98 *Municipalia Cremae*, cit., c. 17 v.

99 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 21 v.-22 r.

100 *Municipalia Cremae*, cit., c. 22 r.

101 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 22 v.- 24 v.

102 *Municipalia Cremae*, cit., c. 31 r.-v.

103 *Municipalia Cremae*, cit., c. 25 r.

104 La ricorrenza della festa era, per il calendario ambrosiano, il 10 giugno; secondo la liturgia del calendario romano – quello seguito a Crema e nel circondario – era ed è il 27 luglio.

105 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 32 v.-35 r.

strepitus quiescat”¹⁰⁶⁻¹⁰⁷.

Nelle *cartae* rimanenti del libro secondo, venivano poi disciplinate, sempre in prospettiva essenzialmente probatoria, conformemente alla preminenza che il diritto comune attribuiva alla disciplina processuale su quella sostanziale, una serie di situazioni giuridiche rilevanti dal punto di vista economico (come la disciplina delle obbligazioni¹⁰⁸), di *status* (*Ut banniti ex causa criminali, ab honoribus et officiis communis Cremae sint privati*¹⁰⁹), e funzionale (è il caso, per esempio, delle norme che regolano la competenza notarile a redigere determinati atti). Si tratta di situazioni classiche, già note al diritto romano, come la disciplina giuridica della comunione dei muri degli edifici cittadini¹¹⁰; di norme di precauzione, come quella che vietava agli osti e ai mescitori di fare credito per vino ai *flii familias* senza il previo consenso dell’avente potestà, comminando sanzioni pecuniarie assai gravose (10 lire imperiali) ai trasgressori¹¹¹; di altre norme, nuovamente processuali, come quelle sull’escussione dei testimoni, sulla prova della parentela e

106 *Municipalia Cremae*, cit., c. 32 v.

107 Circa la questione delle festività, appare opportuno svolgere qualche ulteriore considerazione, sia pure a titolo di note a margine. In primo luogo, si può sottolineare il grande numero di *feriae*: oltre le domeniche, sette feste dedicate al Signore, sei alla Beata Vergine, addirittura una cinquantina in onore dei santi, da San Pantaleone a San Marco – patrono di Venezia – ai santi dei vari ordini religiosi (Francescani, Domenicani, Agostiniani, Cistercensi, Carmelitani...) insediati nel territorio. Sia pure con una certa cautela, si può affermare che si trattasse di un aspetto significativo della religiosità dei *brüesacristi* cremaschi del Cinquecento. Meritano attenzione anche le motivazioni di tali festività. Così, ad esempio, per il giorno “inventionis Crucis Domini” (3 maggio) si legge: “quo die de anno millesimo quadringentesimo nonagesimo refulsit signum [Crucis] in locum [sic] ubi et per quod constructa fuit aedes sub titulo sanctae Mariae Crucis”; si tratta del Novelletto, dove Caterina degli Uberti, ferita mortalmente dal marito, invocò la Santa Vergine, che le apparve e la soccorse (cfr. TOMMASO RONNA, *Storia della chiesa di Santa Maria della Croce*, Milano, 1825, pp. 45-62). In secondo luogo, alcune festività prescritte dai *Municipalia* intendevano celebrare eventi che si potrebbero definire civici: “Gorgonii martiris [9 settembre] sub cuius auspicio felici recuperata fuit terra Cremae ab occupatione Gallica de anno millesimo quingentesimo duodecimo”; “Zefirini Papae et Martiris [26 agosto] cuius praecedenti diei nocte profligatus fuit exercitus hostium in loco Umbriani et absoluta pestis ipsius terrae” – a memoria di mons. Giuseppe Quadri (1870 – 1951), i canonici del Duomo celebrarono tale evento, per conto della comunità, fino al termine della guerra 1915 – 1918 (PIETRO SAVOIA, *ad vocem*) –; “Euphemiae [16 settembre], in memoriam huiusmodi diei primo iam loco ab illustrissimo Dominio Veneto adeptum fuit dominium huius Terrae de anno millesimo quadringentesimo nono”. Infine, in molti dei giorni festivi menzionati, non solo venivano sospese l’amministrazione della giustizia e la mercatura, ma anche gli agricoltori, i commercianti e gli artigiani dovevano astenersi dal lavoro e questo, in un’epoca in cui non c’erano ferie nel senso moderno del termine e il lavoro veniva svolto manualmente dall’alba al tramonto, rappresentava anche una necessaria pausa di riposo per la comunità tutta.

108 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 52 r.- 58 r.

109 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 58 r.-v.

110 *Municipalia Cremae*, cit., c. 39 r.-v.

111 *Municipalia Cremae*, cit., c. 40 r.

della morte; di regole sulla validità dei contratti, sui rapporti patrimoniali tra consorti, sui rapporti di colonato, sulle successioni *mortis causa* e, infine, sul godimento dei diritti reali sui fondi agricoli. In generale, non essendo possibile svolgere in questa sede una disamina completa, né approfondita, rispetto alle disposizioni contenute nei *Municipalia* importa rilevare come, disciplinando nel secondo libro la generalità dei rapporti giuridici civili (sostanziali e processuali), gli statuti cittadini del 1537 costituissero un *corpus* giuridico consistente e molto articolato, anche se non sempre ordinato. La norma con cui il secondo libro si chiude, dedicata all’interpretazione delle norme statutarie, lascia infine trapelare l’intento degli estensori di evitare che si verificassero fraintendimenti o interpretazioni capziose delle norme stesse¹¹²; intento a cui, probabilmente, si può ricondurre la stessa disciplina chiara e particolareggiata di molti dei paragrafi contenuti nel libro:

Omnia et singula statuta in praesenti volumine contenta, facta et fienda, intelligantur et serventur ad literam prout iacent, sine ulla interpretatione, glosatione, vel extraneo intellectu. Et contra ea vel aliquod eorum, non possit opponi vel allegari aliqua provisio, quae in praesenti volumine statutorum non sit inserta. Nec similiter contra praedicta statuta vel aliquod eorum, allegari possit aliquis stylus fori, seu palatii usus, vel consuetudo terrae, vel quod aliud ex dictis statutis non fuerit in viridi observantia, vel quod pluries iudicatum contra aliquod ex dictis statutis, praeter autem dicta, vel ubi nihil omnino disponent, attendantur provisiones et laudabiles consuetudines terrae: et ipsis deficientibus ius commune succedat.¹¹³

I *Municipalia*, con la norma citata, cercavano di mettere un freno a quei mali del diritto comune che, rendendo incerte le norme da seguire, ne sminuivano anche l’efficacia, come sosterranno gli studiosi illuministi due secoli più tardi, e ne causeranno la decadenza e l’abbandono a favore della moderna legislazione positiva.

Liber tertius criminalium (cartae 65-102)

La disciplina criminale dei *Municipalia* ripropone, *mutatis mutandis*, la struttura del libro dedicato alle cause civili, con la commistione tra norme che, oggi, definiremmo processuali e norme sostanziali; a ciò si aggiungono paragrafi che disciplinano le competenze degli ufficiali preposti all’amministrazione delle giustizia in quel settore, come il *notaio dei malefici*¹¹⁴, che coadiuvava l’omonimo giudice. Per la natura degli interessi coinvolti in questo settore del diritto, viene attribuito un ruolo di maggior rilievo alle magistrature che, come il Podestà, agivano in più stretto rapporto con la politica centrale di Venezia. Inoltre, un’apposita sezione

112 Cfr. *supra*.

113 *Municipalia Cremae*, cit., c. 65 r.

114 *Municipalia Cremae*, cit., c. 66 r.-v.

del libro terzo, intitolata *De modo et forma procedendi in crimine inquietationis, turbationis, vel molestationis seu quasi*¹¹⁵, si occupava in modo specifico di una categoria di reati che colpiva più da vicino il nucleo stesso della convivenza civile, sottolineandone la rilevanza particolare.

In primo luogo, si incontrano le norme dedicate alla disciplina del *Quando et in quibus casibus procedi possit in maleficiis*¹¹⁶, dello svolgimento dei giudizi, delle formalità e delle garanzie processuali¹¹⁷; anche se, rispetto al libro precedente, la commistione tra norme che adempiono a funzioni differenti è meno marcata, i paragrafi che disciplinano aspetti meramente processuali sono ripartiti nel corpo del libro terzo, secondo uno schema che si può così riassumere: norme sull'instaurazione del processo e sulle vicende processuali; elenco e illustrazione delle varie fattispecie penali tipiche (compresi i crimini di turbativa, a cui accede la disciplina processuale specifica, detta in precedenza); vicende conclusive del processo e, in senso lato, esecuzione della decisione (come l'espulsione delle prostitute e la sospensione o cancellazione del bando pronunciato contro qualcuno); altre norme di carattere generale. Tra queste ultime, in particolare, si rinvengono disposizioni interessanti o curiose, tra cui le seguenti: *De non inquirendo rixas factas inter virum et uxorem*¹¹⁸; la norma generale che vietava di applicare la pena capitale o altre punizioni fisicamente invalidanti ai minori di quattordici anni (a meno che il Podestà stesso, valutata la specifica gravità del fatto e i caratteri del soggetto, non avesse deciso che il minore non meritasse un trattamento più clemente)¹¹⁹, o quelle che concedevano al Podestà e alla sua *curia* il potere di ridurre le pene pecuniarie irrogate a persone di misere condizioni¹²⁰ e di condonare una parte della pena a chi, reo di un delitto sanzionato con pena pecuniaria, si fosse spontaneamente costituito¹²¹.

Le disposizioni restanti disciplinavano invece le singole fattispecie delittuose, in un particolareggiato florilegio, che offre un vivido quadro delle azioni che turbavano i nostri concittadini nel XVI secolo: insulti; dardi scagliati con balestre, archi o altri strumenti idonei; il semplice atto di sguainare un'arma con fare minaccioso; taglio abusivo degli altrui capelli, circolazione notturna *sine lumine vel cum armis*¹²²; fino ai ben più gravi casi di assassinio, rapimento, falsificazione, furto, contrabbando e tradimento della patria da parte dei sudditi veneti¹²³. Tra le

norme considerate, alcune destano un particolare interesse: un primo gruppo (*De poena amputantis membrum, vel evelentis oculum, De poena debilitantis membrum, De poena sgrafignantis aliquem, De poena mordentis aliquem, De poena evelentis dentem*¹²⁴, e via dicendo) riguarda fattispecie di lesioni fisiche, di cui si disciplinano anche le diverse sottospecie e a cui erano collegate le sanzioni pecuniarie che l'aggressore avrebbe dovuto pagare per indennizzare l'offeso; si tratta di un sistema che riecheggia molto da vicino quello delle leggi di epoca longobarda, che, appunto, prevedevano analoghi obblighi di risarcimento pecuniario, commisurati alla qualità del danno fisico arrecato e anche allo *status* delle parti interessate (non così, però, nei *Municipalia*). Altre norme disciplinavano la condizione femminile: oltre che il meretricio, si puniva lo stupro delle donne maritate, delle vergini o delle vedove *honestae vitae*, ma era punito anche, su istanza del più prossimo congiunto di sesso maschile, il consesso carnale volontario delle donne indicate, con ammende tanto per la donna che per l'amante occasionale¹²⁵; era poi prevista, "ad hoc ut honestas amplietur, et luxuria refrenetur", una severa disciplina per le donne sposate *committentis stuprum seu adulterium*¹²⁶. Altre norme, invece, esprimevano la volontà dell'ordinamento civile di tutelare il sentimento religioso (*De poena maledicentis Deum, beatam Virginem Mariam, Apostolos, vel Evangelistas, et alios sanctos*¹²⁷), la moralità pubblica (sodomia e bigamia¹²⁸), o un certo antisemitismo arbitrariamente associato al sentimento cristiano in quell'epoca (*De Iudaeo adulterante cum Christiana, et econverso*¹²⁹).

Circa la qualità delle pene comminate dalle norme statutarie, si può dire che si trattasse del tipico repertorio di sanzioni dell'Età moderna: accanto ad una base costituita dalle sanzioni pecuniarie, di solito collegate ai reati la cui parte lesa era un singolo o comunque un soggetto chiaramente identificabile, e che pertanto avrebbe tratto ristoro dal risarcimento così ottenuto, vi era la condanna alla reclusione in carcere (le carceri erano pubbliche, ed era anzi espressamente punito chi avesse tenuto un carcere privato¹³⁰) e un ventaglio di sanzioni corporali che andava dalle percosse alle amputazioni, fino alla pena capitale, prevista per reprimere un certo numero di fattispecie, e – solo in alcuni casi specifici, come per il delitto di sodomia – accompagnata anche dall'infamia del rogo del cadavere del condannato.

115 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 91 v.-93 v.

116 *Municipalia Cremae*, cit., c. 67 r.

117 *Municipalia Cremae*, cit., c. 69 r.-71 v.

118 *Municipalia Cremae*, cit., c. 99 r.

119 *Municipalia Cremae*, cit., c. 99 v.

120 *Municipalia Cremae*, cit., c. 100 r.

121 *Municipalia Cremae*, cit., c. 100 r.

122 *Municipalia Cremae*, cit., c. 96 v.

123 *Municipalia Cremae*, cit., c. 90 r.

124 *Municipalia Cremae*, cit., cc. 73 r.-v.

125 *Municipalia Cremae*, cit., c. 79 r.

126 *Municipalia Cremae*, cit., c. 79 r.-v.

127 *Municipalia Cremae*, cit., c. 94 v.

128 *Municipalia Cremae*, cit., c. 80 r.

129 *Municipalia Cremae*, cit., c. 79 v.

130 *Municipalia Cremae*, cit., c. 80 r.

Liber quartus de damnis datis (cartae 102-128) e Liber quintus victualium (cartae 128-137)

Gli ultimi due libri dei *Municipalia* sono di mole più esigua rispetto ai precedenti e condividono la struttura e il carattere settoriale della materia trattata, oltre che alcune previsioni normative; ragioni, queste, che ne consigliano la trattazione congiunta. Il quarto libro era intitolato *De damnis datis*, ovvero – si potrebbe dire in termini moderni – disciplinava il campo della responsabilità civile o aquiliana¹³¹, sebbene vi si ritrovino anche norme di altro tipo. Il quinto, invece, dedicato ai *victualia*, disciplinava sostanzialmente le attività produttive, artigianali e non, dei cremaschi.

Le norme con cui si apre il *liber quartus* sono dedicate a disciplinare la magistratura cittadina competente a conoscere i casi di danni e quelli concernenti i *victualia*. L'*incipit* del libro quarto recita così:

Singulo anno in principio mensis Ianuarii, per magnificum dominum Potestatem et Capitaneum Cremae et consilium generale communitatis Cremae, eligantur et constituentur quatuor boni legales et approbati viri, litterati et pratici de Crema, qui sint et esse debeant officiales dictae communitatis super damnis datis, et rebus de foris custodiendis et conservandis super territorio Cremensi tantummodo, et super omnibus victualibus et omnibus ad ea victualia spectantibus, una cum domino Iudice victualium, quorum sic electorum duo sint officiales pro primis sex mensibus anni, una cum dicto dominio Iudice victualium, et alii pro dictis ultimis sex mensibus ipsius anni, similiter cum dicto domino Iudice victualium, qui sic electus habeant.¹³²

Alle norme sull'elezione seguono quelle dedicate ai giuramenti di ufficiali e notai e, nel quarto come nel quinto libro, vengono specificati i modi e i poteri con cui i preposti avrebbero dovuto far rispettare le regole sui danni e sui *victualia*.

Cominciando dalla responsabilità aquiliana, una norma stabiliva chi avrebbe potuto intentare una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti, con un elenco che comprendeva feudatari ed enfiteuti, inquilini e coloni, possessori e fittavoli e persino i parenti di tali individui; costoro, se maggiori di quattordici anni¹³³, avrebbero potuto accusare un altro soggetto asserendo di aver subito da lui dei danni, entro il termine di decadenza di dieci giorni o un mese (se l'accusato

fosse stato estraneo alla giurisdizione di Crema) dalla scoperta del danno¹³⁴; col rischio, però, di essere condannati alla pena richiesta per l'accusato, qualora non fossero riusciti a provare l'accusa o non l'avessero proseguita una volta iniziata¹³⁵. Le successive disposizioni disciplinavano fattispecie tipiche di danno e aspetti procedurali, come quella per cui “*officiales teneantur eas condemnationes quas facere voluerint, pronunciare et sententiare in platea communis Cremae, secus columnam marmoream plateae fixam, et eas publicari facere per unum ex notariis suis, sono tubae praemisso ut moris est*”¹³⁶. Tra le ipotesi di danni contemplate dai *Municipalia*, vi sono quelli contro le coltivazioni, bene particolarmente rilevante in un'epoca in cui le coltivazioni non solo erano essenziali per l'autoconsumo e il commercio, ma erano anche particolarmente laboriose; i danni causati in vario modo al patrimonio boschivo, fino alla punizione dei ricettatori di legna¹³⁷; i problemi derivanti dall'uso e manutenzione di rogge, *fossi* e corsi d'acqua e relativi ponti¹³⁸, a cui, stante la ricchezza d'acqua del territorio cremasco, sono dedicate ampie pagine di normativa. I *Municipalia* stabilirono diverse e precise norme in materia, a cominciare da quelle dedicate ai reponsabili della cura e della manutenzione dei *fossi*. Fra costoro un posto particolare spetta al *camparo*, la cui figura era elevata al rango di magistratura e, come tale, introdotta in quasi tutti gli statuti locali. Egli doveva prevenire i danni all'agricoltura, controllare lo stato dei corsi d'acqua, prevenire e denunciare le derivazioni abusive delle acque, controllare la regolarità delle irrigazioni¹³⁹.

Nel quinto libro, dopo alcune norme disciplinanti le cariche pubbliche di notai, giudice e militi – una sorta di finanzieri, si potrebbe dire – preposti alla cura dei *victualia* (comprese alcune norme di trasparenza: *Quod milites communitatis Cre-*

134 *Municipalia Cremae*, cit., c. 103 v.

135 *Municipalia Cremae*, cit., c. 105 r.

136 *Municipalia Cremae*, cit., c. 113 r.

137 *Municipalia Cremae*, cit., c. 118 r.

138 *Municipalia Cremae*, cit., c. 122 v.-125 r.

139 Nei *Municipalia* si fa riferimento ai *campari* nel secondo libro, dedicato alle “cause civili” (*Municipalia Cremae*, cit., c. 52 r.) e nel terzo, dedicato a quelle criminali (*Municipalia Cremae*, cit., cc. 106 r.-109 v.), per disciplinarne l'istituzione, prima presso ciascuna delle quattro Porte della città, e poi in ogni villaggio. Inoltre, se ne precisano le principali funzioni, si concedono loro alcune esenzioni e si stabilisce l'entità del loro salario. A ulteriore conferma di quanto sopra detto (e con riferimento a un periodo antecedente a quello della promulgazione dei *Municipalia* in esame, a riprova della perdurante importanza dei *campari*), si può citare una deliberazione del Consiglio Generale di Crema, con la quale si decise di eleggere ogni anno tre cittadini che avessero a sovrintendere alla pulizia (*sgüra*, nel dialetto cremasco, cioè pulitura dei *fossi*, eventuale abbassamento del loro letto e rinforzo delle rive) e alla manutenzione delle rogge, “essendo le acque *l'anima* del territorio cremasco” (SALOMONI, *Sommario*, cit., 21 agosto 1478). Ecco dunque, espressa con grande lucidità e consapevolezza da una fonte storica, la ragione di tanta premura e cura nel dettare norme regolanti l'uso delle acque.

131 Con tale locuzione si indica la regola, di origine romana e tuttora presente nel nostro ordinamento agli artt. 2043 e ssgg. del Codice civile, per cui chiunque causi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. I *danni dati* di cui si tratta nei *Municipalia* (e, in generale, negli statuti di origine medievale), tuttavia, riguardano essenzialmente i danneggiamenti in ambito agricolo.

132 *Municipalia Cremae*, cit., c. 102 v.

133 *Municipalia Cremae*, cit., c. 103 r.

*mae, non faciant pactum vel conventionem de non faciendo inventiones, et quod non accipiant tributum, nec baratariam committant*¹⁴⁰), si trova una disciplina molto varia, inerente ai molteplici casi che la vita economica dell'epoca presentava: le norme a cui dovevano sottostare i forestieri che si recavano in città per vendere i loro prodotti sulla piazza locale e il divieto di vendere frutta acerba¹⁴¹, le multe per i mugnai che avessero trattenuto per oltre quattro giorni il grano da macinare¹⁴² e la disciplina della panificazione, comprese alcune norme sul calmier dei prezzi (questioni notoriamente importanti per la vita pubblica, sociale e politica, dei secoli trascorsi); le regole da osservarsi da parte dei pescatori e le pene *committentis dolum vel fraudem in arte sua*¹⁴³ e *mensurantis dolose*¹⁴⁴. Tutte queste disposizioni dei *Municipalia*, insieme a quelle dedicate alle norme di igiene pubblica, tanto umana¹⁴⁵ quanto animale¹⁴⁶, contribuiscono a completare il quadro di una vita economica varia, che, sicuramente, era favorita dalla posizione di confine che Crema aveva nella geografia dei Domini di Terraferma della Serenissima, le cui entrate fiscali – giova ricordarlo – erano costituite soprattutto dai dazi riscossi¹⁴⁷).

Conclusioni

Al termine di questo studio sugli statuti municipali che per più lungo tempo ressero la vita della comunità cremasca¹⁴⁸, si possono svolgere poche considerazioni, in aggiunta a quelle già espresse in precedenza. Le norme dei *Municipalia* delineano un sistema giuridico che si cala appieno e va interpretato alla luce dello *ius commune*, di cui sono un frutto tipico e maturo. Si tratta di un oggetto di studio degno d'interesse, tanto sotto il profilo della quantità e qualità delle materie che sono disciplinate dagli statuti, oltre che della completezza di molte norme e della ricostruzione della storia degli istituti giuridici che vi si rinvengono, quanto per l'interesse della loro vicenda compilativa, contrassegnata da una forte continuità, che li collega direttamente agli antecedenti del XIV secolo. Accanto all'interesse giuridico, la materia qui trattata è di grande rilevanza per chi intenda occuparsi della storia sociale della nostra comunità, giacché, se le regole giuridiche – soprat-

tutto le norme scaturenti da quello che è stato sapientemente definito l'*ordine giuridico medievale*¹⁴⁹ – sono il prodotto di una determinata società, esse sono al contempo la cornice istituzionale che con più precisione disegna il perimetro d'azione di quella stessa società. Sarebbe pertanto assai significativo, sotto questo profilo, uno studio che si occupasse di indagare quale applicazione concreta ricevesse la legge dei *Municipalia Cremae* nella vita sociale, economica e forense della nostra città.

È facile argomentare che, attraverso lo studio delle norme che disciplinavano le istituzioni e, in gran parte, la vita dei Cremaschi sia della città che del contado, si possono desumere molte e sicure notizie relative non solo alla vigenza del diritto, quale fu praticato nei secoli passati, ma anche agli usi, costumi, pregi, limiti (o anche difetti) dei nostri antichi.

Basti qualche accenno. Le disposizioni in materia religiosa mostrano come la religione cristiana, nelle forme del Credo cattolico e apostolico informasse di sé, malgrado i frequenti attriti tra Venezia e il Pontefice, non solo le attitudini dei privati, ma anche le istituzioni, nonché quali siano state, in passato, le devozioni dei Cremaschi. Dalle norme degli *extraordinariorum* si ricava, come già detto, quale sia stato il regime del diritto pubblico, quali i vari istituti della provincia veneta di Crema, quali le leggi costitutive del governo della città, i diritti e le consuetudini vigenti, allo stesso modo, si possono ricavare informazioni utili – riguardo ai relativi campi di pertinenza – dagli altri libri dei *Municipalia* (i rapporti giuridici che davano luogo più di frequente alle cause civili, le apprensioni circa i reati che turbavano l'ordine pubblico, le ipotesi più temute di danni civili, le attività economiche praticate dalla comunità).

È doveroso e gradito constatare come i *Municipalia*, sia pure con i debiti rimandi al diritto comune, si configurino come un *corpus* di leggi chiare, valide *erga omnes* e durevoli nel tempo; durata certamente rapportata al lento evolversi della società, ma dovuta anche alla qualità dello strumento normativo in esame.

Infine, un po' per sottolineare la continuità che ci lega a quelle epoche apparentemente remote e un po' per *divertissement*, piace anche notare come alcune di quelle norme, nonostante il passare dei secoli, il cambiare delle dominazioni e l'evolversi della società, abbiano lasciato traccia di sé anche nel presente: in campagna esiste tuttora la figura del *camparo*, anche se, con l'avvento della meccanizzazione agricola, ha perso alquanto della sua autorità e delle sue prerogative; a Crema si tiene ancora il mercato nei giorni stabiliti da una delibera del 1518¹⁵⁰; i sindaci dei Comuni facenti parte della Diocesi di Crema, nel giorno del Patrocinio di san Pantaleone, indossata la fascia tricolore, assistono al pontificale, offrono il tradizionale cero e sfilano nella processione in onore del santo medico e martire.

140 *Municipalia Cremae*, cit., c. 130 r.

141 *Municipalia Cremae*, cit., c. 131 r.

142 *Municipalia Cremae*, cit., c. 132 r.

143 *Municipalia Cremae*, cit., c. 134 r.

144 *Municipalia Cremae*, cit., c. 134 v.

145 *De poena mingentis in plateis, et cacantis in plateis stratis et viis Cremae, Municipalia Cremae*, cit., c. 136 v.

146 *De poena conducentis bestias morbosas, Municipalia Cremae*, cit., c. 137 r.

147 Cfr. GIUSEPPE GULLINO, *Considerazioni sull'evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII secolo*, in BORELLI – LANARO – VECCHIATO (a cura di), *Il sistema fiscale veneto*, cit., pp. 63-77.

148 Eccezion fatta per le poche modifiche intervenute sul finire del XVI secolo (cfr. *supra*), non risulta che in epoca successiva il *corpus* dei *Municipalia* sia stato interessato da ulteriori novelle, né che sia stato formalmente abrogato fino al termine del dominio veneto (29 marzo 1797).

149 GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit.

150 SALOMONI, *Sommario*, cit., 25 febbraio 1518; *Municipalia Cremae*, cit., cc. 102 v., 131 r.-v.

Bibliografia

- ANTONIELLI, L. – CHITTOLINI, G. (a cura di), *Storia della Lombardia*, Roma – Bari, 2003.
- ARNALDI, G. – PASTORE STOCCHI, M. (a cura di), *Storia della cultura veneta*, Vicenza, 1980.
- ASCHERI, M., *Introduzione storica al diritto medievale*, Torino, 2007.
- ASCHERI, M., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, 2008.
- BENVENUTI, L. S., *Dizionario biografico cremasco*, Crema, 1888.
- BENVENUTI, L. S., *Storia di Crema*, Crema, 1949.
- BORELLI, G. – LANARO, P. – VECCHIATO, F. (a cura di), *Il sistema fiscale veneto, problemi e aspetti. XV – XVIII secolo*, Verona, 1982.
- CAVANNA, A., *Storia del diritto italiano. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982.
- Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Cremona, 1988.
- Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema, 2005.
- DA MOSTO, A., *I Dogi di Venezia*, Milano, 1966.
- DE ROSA, R., *Podestà veneziani e criminalità cremasca (XVI sec.). Vicende di un'epoca di crisi*, in *Insula Fulcheria*, XXXVII, Crema, 2007, pp. 127-141.
- DEL GIUDICE, V. (a cura di), *Storia del diritto italiano*, Milano, 1923.
- FINO, A., *Storia di Crema*, Crema, 1844.
- FUMAGALLI, V., *Storie di Val Padana*, Bologna, 2007.
- GROSSI, P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma – Bari, 2004.
- GUNTHER POETA – ANONIMO BERGAMASCO, *L'assedio di Crema (1159-60) nella poesia epica medievale*, Crema, 1995.
- LEICHT, P. S., *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano, 1947.
- Municipalia Cremae*, Venezia, 1537.
- PADOA-SCHIOPPA, A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003.
- PADOA-SCHIOPPA, A., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.
- PIASTRELLA, C., *Il sistema viario nel territorio cremasco*, in *Insula Fulcheria*, XXVIII, Crema, 1998, pp. 37-104.
- RAHEWINO – OTTONE MORENA, *L'assedio di Crema (1159-60)*, Crema, 1992.
- ROTA, E. (a cura di), *Questioni di storia medioevale*, Milano, 1946.
- RUFFINI, E., *Il principio maggioritario*, Milano, 1976.
- SALOMONI, G., *Sommario delle cose più notabili contenute in 40 libri delle Parti, e Provvizioni della Città di Crema. Dal 15 novembre 1449 fino al 3 dicembre 1684*, Crema, s.i.d.
- SAVOIA, P., *Briciole illustrate di storia cremasca*, Crema, 1996.
- SAVOIA, P., *Crema nell'età del Rinascimento (1449 – 1530)*, tesi di laurea, Milano, 1950.
- STORTI STORCHI, C., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, 2007.
- TERNI, P., *Historia di Crema. 570 – 1557*, Crema, 1964.